

Pubblicato il 04/07/2019

N. 08745/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03730/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n.3730 del 2019, proposto da Lavinia Luciano rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Claudio Pellicanò con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per ottenere:

- a) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Ministero dell'Istruzione sulla istanza della ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Spagna;
- b) il contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità nel nostro Paese del titolo di abilitazione conseguito in Spagna.

Stante il silenzio del MIUR sull'istanza de qua, la ricorrente ha proposto il presente gravame per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi; termine abbondantemente scaduto.

Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento della fondatezza dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis, 3590/2018).

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulle menzionate istanze nell'ulteriore termine di tre mesi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della

suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell'ulteriore termine di tre mesi.

Condanna il MIUR al pagamento, delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti, con distrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO